

Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2020, n. 3-1981

**Assemblea del Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. del 15 settembre 2020.
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Indirizzi al Rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione prot. n. 26693 del 8 settembre 2020, con la quale è convocata per il giorno 15 settembre 2020 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CEIPIEMONTE, Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a., società partecipata dalla Regione Piemonte, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglieri e Presidente ai sensi dell'art. 16, dello Statuto Sociale;
2. Determinazione emolumenti del C.d.A. uscente ed entrante;
3. Varie ed eventuali.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è socio pubblico della società CEIPIEMONTE S.c.p.a. con una partecipazione al capitale sociale del 47,76%, in forza della D.G.R. n. 14-395 del 30 dicembre 2019;

- la società CEIPIEMONTE S.c.p.a. è a capitale interamente pubblico ed opera in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e della D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

Per quanto concerne il punto n. 1 dell'ordine del giorno, relativo al rinnovo delle cariche sociali, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione Giunta Regionale, risulta che il Presidente della società e il componente del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione, con dichiarazioni rese nel corso dell'assemblea dei soci del 25 giugno 2020, come risultanti dal verbale dell'assemblea agli atti dell'ufficio, hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico "a far data dalla prossima Assemblea dei Soci, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2020".

Atteso che, determinatasi in tal modo la decadenza dell'organo, si rende pertanto necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto approvato con D.G.R. 27-6352 del 12 gennaio 2018 il quale dispone all'ultimo capoverso: "se vengono a cessare l'Amministratore unico, due su tre degli amministratori o tutti gli amministratori, L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale compie nel frattempo gli atti di Ordinaria amministrazione".

Premesso che, per quanto concerne la nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, approvato con D.G.R. 27-6352 del 12 gennaio 2018: "La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, incluso il Presidente, qualora ne sussistano le specifiche ragioni previste dalla legge. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, alla Regione Piemonte spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque). Alle Camere di Commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione Regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).

Il restante Consigliere sarà nominato dall'Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente del Consiglio, ove nominato.

La Regione e le Camere di Commercio del Piemonte eserciteranno i loro diritti di nomina in modo da garantire il principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia. A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri Consiglieri nominati.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”.

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale.

Visto altresì l'art. 11 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai sensi del quale "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”, si ritiene opportuna la scelta di confermare la natura collegiale della *governance* societaria, mediante la previsione di un consiglio di amministrazione costituito da tre componenti, al fine di garantire ai singoli soci la rappresentanza nell'organo amministrativo e, conseguentemente, facilitare una maggiore partecipazione dei soci all'amministrazione della società.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 Suppl. Ordinario n. 4 del 30 luglio 2020, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione della Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;
- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati*” ;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 ”*Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione*”;

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;
- D.P.R. 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente l’Allegato n. 1 al presente provvedimento.

Ritenuto in particolare che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta risulta essere:

Stefano Tizzani
in quanto l’interessato dispone di rilevante esperienza in ambito giuridico e societario

Considerato inoltre che:

- l’art. 16 dello Statuto sociale prevede che: “*Il restante Consigliere sarà nominato dall’Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente del Consiglio, ove nominato*”;
- secondo l’art. 15 dello Statuto sociale “*Sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del capitale sociale le delibere dell’Assemblea Ordinaria(omissis).... relative alla nomina del Presidente, nell’ipotesi in cui l’amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione*”. Qualora l’Assemblea non provveda alla nomina del Presidente, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto quest’ultimo dovrà essere eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto quindi di dare indirizzo al proprio rappresentante di proporre in sede assembleare ed in accordo con gli altri soci, Dario Peirone quale componente il Consiglio di Amministratore nonché di proporlo quale Presidente della società; l’interessato, che ha presentato la propria candidatura a seguito dell’avviso già richiamato e risulta tra i candidati ammissibili di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento, in quanto l’interessato dispone di esperienza e conoscenze maturate come amministratore e docente universitario di economia e gestione delle imprese.

Richiamato l’art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il cui comma 1 prevede che “*Nell’espletamento del proprio mandato l’autonomia di coloro che sono stati nominati o designati*

dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla" nonché il successivo comma secondo ai sensi del quale "Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale".

Atteso che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico dei componenti sopra individuati l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto.

Con riferimento al punto n. 2) di cui all'ordine del giorno, relativo alla determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione uscente, dall'istruttoria condotta dal competente settore regionale risulta quanto segue:

- con D.G.R. n. 53 – 810 del 20 dicembre 2019 la Giunta Regionale ha fornito indirizzo al proprio rappresentante in sede assembleare di proporre l'importo annuo complessivo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione nella misura non eccedente la somma di 28.000 euro demandandone la ripartizione al Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale;

- con D.G.R. n. 21 – 1547 del 19 giugno 2020 la Giunta Regionale ha fornito indirizzo al proprio rappresentante in sede assembleare di “proporre che il Consiglio di Amministrazione assuma gli atti necessari per conformare gli emolumenti degli amministratori alle prescrizioni dello statuto sociale, escludendo il riconoscimento di compensi aggiuntivi al Vice Presidente”;

- l'Assemblea del 25 giugno 2020 ha deliberato di rinviare a successiva adunanza la discussione sul punto specifico all'ordine del giorno.

Ritenuto di confermare l'indirizzo già fornito con la D.G.R. da ultimo sopra richiamata, orientato alla necessità che la società debba assumere gli atti necessari per conformare gli emolumenti al dettato statutario, escludendo il riconoscimento di compensi aggiuntivi al Vice Presidente nelle modalità ritenute più opportune.

Con riferimento al punto n. 2 di cui all'ordine del giorno, relativo alla determinazione degli emolumenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, dato atto che con la nomina dell'organo amministrativo l'Assemblea deve determinarne i compensi nonché gli obiettivi per l'esercizio 2020.

Visto l'art. 29 dello statuto sociale, secondo cui: *“l'Assemblea determina, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale, l'importo complessivo per la remunerazione dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.*

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, e all'Amministratore Delegato, se nominato”.

Visto altresì l'art. 3 comma primo della L.R. n. 2/2010, ai sensi del quale *“Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici”*.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma settimo, del D.lgs. 175/2016: *“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95”*.

Dato che, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, secondo periodo del sopra richiamato decreto legge n. 95/2012 il costo annuale per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Richiamati l'art. 20 dello Statuto sociale ai sensi del quale: *“Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi”* e l'art. 11, comma 9 lettera b) del D.Lgs 175/2015 (TUSP).

Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante che interverrà all'assemblea relativamente alla determinazione dei compensi attribuiti all'organo amministrativo:

- di proporre, con riferimento all'organo amministrativo, a seguito di istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate in merito alla conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, un importo annuo lordo onnicomprensivo per la remunerazione dell'intero Consiglio di Amministrazione pari ad euro 28.000,00 (confermativo dell'importo già riconosciuto a favore del Consiglio di Amministrazione uscente), ripartito tra i componenti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 comma 9 del TUSP nonché all'art. 20 dello Statuto sociale;

- di prevedere che una parte di tale compenso, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 2/2010, (nella misura del 30%) sia attribuita quale remunerazione incentivante legata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione del costo del personale e delle consulenze con revisione dell'attuale organigramma aziendale con riferimento alle attività realizzabili e ai progetti operativi finanziati dai soci in seguito al ridimensionamento delle attività dovute all'emergenza COVID-19;
- mantenere l'allineamento dei contenuti numerici di budget 2020 deliberati dall'Assemblea Soci riferiti ai costi, compatibilmente con l'emergenza COVID-19;
- rigoroso rispetto dei termini e modalità di trasmissione agli uffici regionali degli atti e documenti societari indicati nelle linee guida sul controllo analogo, approvate con DGR 2-6001 del 1 dicembre 2017 dalla Giunta della Regione Piemonte, nonché nel vigente Statuto societario.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società CEIPIEMONTE S.c.p.a. : Stefano Tizzani;
- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, che è già stata acquisita dagli uffici;
- di porre a carico del soggetto nominato l'obbligo di informare annualmente la Giunta Regionale per il tramite del competente Settore regionale sul proprio operato, sulla situazione della Società, nonché sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando fin d'ora che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 3 della l.r. n. 39/1995;
- di fornire i seguenti indirizzi al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea ordinaria di CEIPIEMONTE S.c.p.a. convocata per il rinnovo dell'organo amministrativo:
 - di indicare Stefano Tizzani quale componente del Consiglio di Amministrazione della società CEIPIEMONTE S.c.p.a. nominato dalla Regione;
 - di proporre, in ordine alla nomina del restante consigliere, designandolo Presidente del Consiglio di Amministrazione, in accordo con gli altri soci, Dario Peirone;
 - di confermare gli indirizzi forniti con D.G.R. n. 21 – 1547 del 19 giugno 2020 con riferimento ai compensi riconosciuti all'organo amministrativo uscente nel rispetto della disciplina normativa e statutaria secondo quanto indicato in premessa;
 - di proporre l'importo di euro 28.000,00 quale compenso onnicomprensivo dell'organo amministrativo di nuova nomina, secondo le modalità indicate in premessa;
 - di proporre per l'esercizio 2020 l'assegnazione al CDA degli obiettivi indicati in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Candidature ad amministratore nel Consiglio di amministrazione di Ceipiemonte Scpa

Cognome candidato	Nome candidato
1. AMICH	VINCENZO
2. CERESA	WALTER
3. DE FRANCESCO	FABRIZIO
4. EBARNABO	SERGIO
5. FERRARIS	MASSIMILIANO
6. GEROMIN	SANDRO
7. LAVINA	IVANO
8. MOITRE	ALESSANDRA
9. PAGLIASSO	ALDO
10. PARINO	BIANCA MARIA
11. PEIRONE	DARIO
12. RAVALLI	GIOVANNI
13. ROSSO	ENRICO MARIA
14. SODANO	LUIGI
15. TIZZANI	STEFANO
16. VALENTE	GIAMPAOLO
17. VIETTI NICOLOT	MARIA MADDALENA